



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

## Tit. III.01

**Decreto Rettorale n. 2047 del 22/06/2017**

**OGGETTO: Regolamento di Ateneo sui rapporti tra Scuole, Dipartimenti e Corsi di Studio**

### IL RETTORE

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 – “Istituzione del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica”;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 – “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;

VISTA la deliberazione n. 2/2011/V/1 del Senato Accademico – “Modifica della composizione della Commissione Modifiche di Statuto, adottata in data 14 novembre 2011, con la quale è stato attribuito alla “... *Commissione Modifiche di Statuto il compito di redigere i regolamenti attuativi previsti dallo Statuto, adottato dal Senato Accademico ai sensi dell’art. 2, comma 5 della legge 240/2010, articolata in sottocommissioni aperte alla partecipazione di contributi esterni*”;

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 15 marzo 2012, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 13 aprile 2012 ed entrato in vigore il 14 aprile 2012;

VISTO il DR n. 1499 del 30/04/2015 “Regolamento di Ateneo sui rapporti tra Scuole, Dipartimenti e Corsi di Studio”;

CONSIDERATE le modifiche apportate agli articoli n. 5, 9 e 10;

CONSIDERATO il parere favorevole alla modifica del regolamento formulato dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 28 febbraio e del 30 maggio 2017;

VISTA la delibera assunta dal Senato Accademico nelle sedute del 14 febbraio e dell’11 maggio 2017;

TENUTO conto che l’applicazione del presente Regolamento è subordinata all’approvazione da parte del MIUR del Regolamento Didattico di Ateneo, e che pertanto il testo approvato potrà subire delle variazioni;



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

## DECRETA

**l'approvazione del Regolamento di Ateneo sui rapporti tra Scuole, Dipartimenti e Corsi di Studio secondo il testo di seguito riportato:**

### **REGOLAMENTO DI ATENEEO sui rapporti tra Scuole, Dipartimenti e Corsi di Studio**

#### **Art. 1. Istituzione e attivazione delle Scuole**

1. Sono istituite nell'Università di Torino le Scuole elencate nella relativa Tabella dello Statuto.
2. Le Scuole sono strutture di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche dei Dipartimenti e dei Corsi di Studio afferenti e di gestione dei servizi comuni; esercitano funzioni di coordinamento e supporto dell'attività didattica dei Corsi di Studio dei Dipartimenti che ad esse afferiscono.
3. Per l'attivazione di una Scuola occorre l'afferenza di almeno due dipartimenti. A tal fine ogni Dipartimento è contato una volta sola.

#### **Art. 2. Afferenza dei dipartimenti alle Scuole**

1. A ogni Scuola possono afferire più dipartimenti, secondo criteri di affinità disciplinare. La proposta di afferenza ad una o più Scuole è presentata dai Dipartimenti al Senato Accademico con richiesta motivata.
2. La composizione delle Scuole è definita con decreto rettorale previa deliberazione del Senato Accademico. Le afferenze dei Dipartimenti alle Scuole sono stabilite in base alle previsioni sul contributo minimo che ogni Dipartimento deve assicurare per afferire ad una Scuola, di cui al successivo articolo 3; nel rispetto delle funzioni didattiche dei dipartimenti e, per la Scuola di medicina, del rapporto con le strutture assistenziali, in riferimento all'art. 30 dello Statuto; assicurando secondo criteri di efficienza la proporzionalità tra la complessità delle funzioni di coordinamento e la numerosità dei dipartimenti coinvolti.
3. I corsi che afferiscono alla Scuola ai fini del coordinamento sono individuati, su proposta dei rispettivi Dipartimenti di riferimento, con deliberazione del Senato Accademico. In caso di dissenso tra i Dipartimenti, la decisione è rimessa al Senato Accademico.
4. Ogni Corso di Studio interdipartimentale deve afferire ad una Scuola.
5. Il Senato Accademico può eccezionalmente, con apposita deliberazione, assegnare un Corso di Studio al coordinamento congiunto da parte di più Scuole.
6. Le afferenze di cui ai commi 1 e 3 durano quattro anni accademici. Con le stesse procedure di cui al comma 2, possono essere richieste e approvate modifiche delle afferenze, sentito il parere della Scuola interessata. Salvo richiesta dei Dipartimenti interessati o diversa deliberazione del Senato accademico, le afferenze sono rinnovate tacitamente.

#### **Art. 3. Contributo dei Dipartimenti afferenti alle Scuole**

1. Per afferire ad una Scuola è necessario che il Dipartimento assegni al coordinamento della Scuola



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

almeno un Corso di Studio per il quale è Dipartimento di riferimento; tale contributo minimo non stabilisce obbligo o diritto all'afferenza.

2. La partecipazione ad una Scuola impegna i Dipartimenti coinvolti a fornire le risorse necessarie alla realizzazione degli obiettivi previsti nel progetto della Scuola stessa.

3. i Dipartimenti che afferiscono a una Scuola, in particolare:

a) nella misura dell'impiego efficiente delle proprie risorse, contribuiscono alla didattica dei Corsi di Studio della Scuola, compresi quelli per cui non sono dipartimento di riferimento;

b) nella misura e nelle forme previste dal Regolamento di organizzazione, partecipano con il proprio personale allo svolgimento delle funzioni della Scuola, secondo accordi tra i Dipartimenti, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza;

c) mettono a disposizione della Scuola, secondo accordi tra i Dipartimenti, proprie aule e strutture didattiche.

4. I Dipartimenti, all'interno delle Scuole, cooperano all'organizzazione e al coordinamento delle attività didattico-formative. In relazione ai Corsi di Studio afferenti alla Scuola, le attività didattiche del Dipartimento sono condotte in coordinamento con la Scuola.

## **Art. 4. Dipartimenti e Corsi di Studio**

1. Ogni Dipartimento è Dipartimento di riferimento per almeno un Corso di Studio, secondo quanto stabilito dall'art. 21 comma 3 dello Statuto.

2. Il Dipartimento o i Dipartimenti di riferimento garantiscono la disponibilità effettiva delle risorse necessarie per l'attivazione del Corso di Studio.

3. Per i Corsi di Studio che non afferiscono a nessuna Scuola, il Dipartimento di riferimento è responsabile direttamente:

a) del coordinamento delle attività didattiche e della fornitura dei servizi agli studenti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti;

b) dell'emissione del Manifesto degli Studi;

c) dell'istituzione della Commissione Didattica Paritetica, composta secondo le modalità individuate dal regolamento del Dipartimento e con le competenze previste dall'art. 29 dello Statuto.

## **Art. 5. Consigli di Corso di Studio**

1. Per ogni Corso di Studio attivato nell'Ateneo è istituito il relativo Consiglio. Il Consiglio è composto da tutti i docenti che svolgono attività didattica nell'ambito del Corso di Studio. Possono partecipare, senza diritto di voto e senza che la presenza e l'assenza contino per il numero legale, anche i docenti i cui insegnamenti, attivati in altri Corsi di Studio, sono offerti per mutuaione agli studenti del Corso di Studio.

**Nel caso di attività mutate/condivise per l'ottimizzazione dell'offerta didattica e il raggiungimento dei requisiti di docenza, il docente sceglie se votare nel consiglio di corso che eroga in primis l'attività oppure nel consiglio del corso di studio in cui è stato collocato per soddisfare i requisiti minimi.**

**Fanno inoltre parte del Consiglio** rappresentanze di studenti iscritti al Corso di Studio, nella misura e con le modalità di elezione previste dal relativo Regolamento di Ateneo, e di personale tecnico-amministrativo afferente ai Dipartimenti di riferimento, nella misura di un rappresentante per ciascun Dipartimento, eletto dal rispettivo Consiglio di Dipartimento.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

2. La durata del mandato delle rappresentanze studentesche è di due anni accademici. Quella delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo è di tre anni accademici. Ai fini del numero legale, qualora le rappresentanze non siano state ancora elette, le sedute sono ugualmente valide.
3. Ciascun professore e ricercatore può essere responsabile di attività formative in diversi Corsi di Studio; può far parte di più di un Consiglio di Corso di Studio.
4. Il Consiglio di Corso di Studio:
  - a) esercita le attività di programmazione e coordinamento delle attività didattiche per il conseguimento dei titoli di studio e delle altre attività di pertinenza, secondo quanto previsto da Regolamento di Ateneo, dal Regolamento del Dipartimento o dei Dipartimenti di riferimento e dal Regolamento del Corso di Studio;
  - b) adotta e applica i criteri di Ateneo per la Garanzia di Qualità del Corso di Studio, provvede al Riesame annuale e recepisce i suggerimenti e i commenti risultanti dalla valutazione;
  - c) propone al Consiglio o ai Consigli dei Dipartimenti in esso coinvolti la propria offerta formativa;
  - d) elabora proposte ai Dipartimenti in esso coinvolti sul Regolamento Didattico del Corso di Studio;
  - e) esercita ogni altro compito delegato dal Dipartimento o dai Dipartimenti di riferimento, o comunque ad esso attribuito dallo Statuto o dai Regolamenti.
5. In particolare sono compiti del Consiglio di Corso di Studio:
  - a) l'esame e l'approvazione dei piani carriera degli studenti;
  - b) le deliberazioni sulle pratiche concernenti gli studenti;
  - c) la proposta ai Dipartimenti in esso coinvolti di attivazione e disattivazione di insegnamenti;
  - d) ogni altro compito delegato dal Dipartimento o dai Dipartimenti di riferimento, secondo le norme contenute nei rispettivi Regolamenti e nel Regolamento didattico di Ateneo.
6. Le deliberazioni dei Consigli di Corso di Studio devono conformarsi ai criteri generali stabiliti, a scopo di coordinamento, dal Dipartimento o dai Dipartimenti di riferimento.
7. Il Consiglio di Corso di Studio è convocato in composizione limitata ai professori di prima fascia, di ruolo e fuori ruolo, per le questioni relative alle persone e ai posti di professore di prima fascia; ai professori di prima e seconda fascia per le questioni relative alle persone e ai posti di professore di seconda fascia; ai professori delle due fasce e ai ricercatori, per le questioni relative alle persone e ai posti di ricercatore.
8. Ogni Consiglio di Corso di Studio elegge un Presidente tra i professori ordinari che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno. In caso di indisponibilità di docenti in questa fascia può essere eletto un professore di ruolo, che abbia optato per il regime di impegno a tempo pieno, appartenente ad altra fascia. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei votanti, nella prima votazione; qualora questa maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio fra i due candidati che, nella prima votazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità è eletto il più anziano in ruolo ovvero, in subordine, il più anziano di età. Il Presidente dura in carica tre anni accademici.
9. Il Presidente può designare, tra i docenti di ruolo che appartengono al consiglio, un Vicepresidente che lo supplisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza.
10. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e sovrintende alle attività del Corso di Studio. Le sedute per l'elezione del presidente sono convocate e presiedute dal Decano del Consiglio.
11. In caso di assenza del Presidente, la riunione del Consiglio è presieduta dal Vicepresidente o, in sua assenza, dal professore di prima o, in mancanza, di seconda fascia più anziano presente alla seduta.
12. Funge da segretario delle sedute del Consiglio il professore di prima o seconda fascia con minore anzianità di servizio presente alla seduta.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

13. Per quanto riguarda le condizioni di validità delle sedute, le modalità di convocazione, di discussione e di votazione, nonché per quanto riguarda la stesura del verbale, si applicano le medesime norme stabilite per il Consiglio di Dipartimento nel relativo schema tipo, che devono essere recepite dai relativi regolamenti. I verbali delle sedute dei Consigli di Corso di Studio sono depositati presso la direzione della Scuola cui il corso afferisce, o altrimenti presso la direzione del Dipartimento di riferimento.

14. Al fine del coordinamento tra diversi Corsi di Studio è consentito, con delibera di tutti i dipartimenti interessati, costituire uno o più consigli integrati all'interno della stessa classe o tra Corsi di Studio affini per ambito culturale e metodologie didattiche; in tal caso questi Consigli integrati di Corso di Studio sostituiscono i singoli Consigli di Corso di Studio, di cui assumono tutte le competenze. Ogni Consiglio integrato di Corso di Studio elegge al proprio interno un Presidente, con le caratteristiche, modalità, prerogative e compiti previsti per il Presidente di Consiglio di Corso di Studio ai commi 8, 9, 10 e 11.

### **Art. 6. Regolamento didattico del Corso di Studio**

1. Ogni Corso di Studio ha un proprio Regolamento didattico il quale, nel rispetto della libertà di insegnamento e di quanto stabilito nello Statuto, nel presente Regolamento, nonché nel rispetto dello schema tipo deliberato dal Senato Accademico, determina:

- a) la denominazione e gli obiettivi formativi del Corso di Studio, con l'indicazione della relativa classe di appartenenza;
- b) le conoscenze minime richieste per l'accesso al corso e le eventuali modalità di verifica delle stesse;
- c) il quadro delle attività formative da inserire nei curricula secondo le indicazioni dei decreti ministeriali: attività relative alla formazione di base, caratterizzanti il corso, affini o integrative, autonomamente scelte dallo studente, inerenti alla preparazione della prova finale nonché, per i corsi di laurea, alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano;
- d) i curricula offerti agli studenti (da dichiarare obbligatoriamente nella Banca dati dell'Offerta Formativa) e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani carriera;
- e) l'elenco degli insegnamenti attivabili, con l'indicazione dei settori scientifico disciplinari di riferimento, della tipologia dell'attività formativa, dell'ambito disciplinare e dell'eventuale articolazione in moduli;
- f) la tipologia delle altre attività formative ivi comprese le attività professionali certificate;
- g) gli obiettivi specifici di ogni attività formativa;
- h) i crediti didattici assegnati a ogni attività formativa;
- i) le eventuali propedeuticità;
- j) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
- k) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- l) le modalità di frequenza a singoli insegnamenti, anche in riferimento alla condizione degli studenti non impegnati a tempo pieno;
- m) la tipologia e quantità del riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in altro corso dell'Università di Torino ovvero nello stesso o altro corso di altra Università italiana;
- n) le forme di verifica di crediti acquisiti in altri Corsi di Studio o in altro Ateneo;
- o) le prove integrative di esami sostenuti su singoli insegnamenti qualora ne siano divenuti obsoleti i contenuti culturali;



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

p) le tipologie e modalità del tutorato.

2. Per il pieno raggiungimento degli obiettivi formativi del Corso di Studio, il Consiglio di Corso di Studio, nel rispetto della libertà d'insegnamento, provvede collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative. Il Regolamento didattico del Corso di Studio disciplina le modalità e le scadenze per i diversi adempimenti relativi. Sono previste in ogni caso almeno una riunione annuale per la programmazione e una per la valutazione dei risultati.

## **Art. 7. Approvazione del regolamento didattico del Corso di Studio**

1. Il regolamento didattico del Corso di Studio è approvato dal Consiglio di Dipartimento, per ogni Dipartimento di riferimento, su proposta del Consiglio del Corso di Studio, il quale lo sottopone a revisione almeno ogni cinque anni; esso è annualmente adeguato all'Offerta formativa pubblica e di conseguenza legato alla coorte riferita all'anno accademico di prima iscrizione al Corso di Studio stesso.

2. Per i Corsi di Studio interdipartimentali, in caso di persistente dissenso tra i dipartimenti coinvolti, l'approvazione è rimessa al Senato Accademico, che delibera previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

3. Per i Corsi di Studio da essa coordinati, la Scuola trasmette ai dipartimenti interessati l'offerta didattica proposta dai Corsi di Studio, secondo criteri di competenza ed efficienza. I Dipartimenti deliberano in merito agli insegnamenti di loro competenza e, se dipartimenti di riferimento, approvano la parte aggiornata annualmente del regolamento del Corso di Studio.

## **Art. 8. Giunta del Corso di Studio**

1. Il Regolamento del Corso di Studio può prevedere l'istituzione di una Giunta, cui attribuire compiti di gestione ordinaria dell'attività del Corso di Studio.

## **Art. 9. Assicurazione della Qualità e Commissione monitoraggio e riesame**

1. Il Presidente del Corso di Studio è il Responsabile dell'Assicurazione della Qualità e dei processi di monitoraggio e di riesame; può nominare un suo Delegato quale referente dell'Assicurazione della Qualità.

2. Nel Consiglio di Corso di Studio è istituita la Commissione Monitoraggio e Riesame, che è composta dal Presidente del Corso di Studio in funzione di Coordinatore, dal suo eventuale Delegato referente dell'Assicurazione della Qualità, e da studenti e docenti, nominati dal Consiglio rispettivamente tra gli iscritti al Corso di studio, su proposta dei rappresentanti degli studenti, e tra i docenti che compongono il Consiglio. La numerosità della Commissione non deve essere inferiore a quattro componenti. Nella composizione della Commissione deve essere favorita la condizione di pariteticità garantendo comunque una partecipazione di studenti pari almeno al 25% e comunque non inferiore a 2. La Commissione è permanente e dura in carica tre anni accademici. Qualora un componente si dimetta o venga a cessare per qualsiasi causa, la Commissione viene reintegrata dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva. Il mandato del subentrante scade alla scadenza del triennio.

3. Le principali funzioni della Commissione sono le seguenti:

– confronto tra docenti e studenti;



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

- autovalutazione e stesura del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico del Corso di Studio, ivi compreso il monitoraggio degli interventi correttivi proposti;
  - istruttoria su tematiche relative all’efficacia e alla funzionalità dell’attività didattica (ivi compreso il controllo delle schede insegnamento), dei piani di studio, del tutorato e dei servizi forniti agli studenti; sugli indicatori del Corso di Studio; sull’opinione degli studenti, di cui cura un’adeguata diffusione;
  - di supporto al Presidente del Corso di Studio nella predisposizione e aggiornamento delle informazioni della scheda SUA-CdS;
  - di collegamento con le strutture didattiche di raccordo per i problemi di competenza della Commissione.
4. La Commissione si riunisce al termine dei periodi didattici e in corrispondenza delle scadenze previste per le varie attività (non meno di due volte l’anno).
5. Non possono far parte della Commissione Monitoraggio e Riesame i componenti della Commissione Didattica Paritetica (di Dipartimento o di Scuola) di riferimento del Corso di Studio stesso.

## **Art. 10. Procedure di autovalutazione**

1. Il Monitoraggio annuale e il Riesame ciclico sono processi periodici e programmati di autovalutazione che hanno lo scopo di monitorare le attività di formazione e di verificare l’adeguatezza degli obiettivi di apprendimento che il Corso di Studio si è proposto, la corrispondenza tra gli obiettivi e i risultati e l’efficacia del modo con cui il Corso è gestito. Al fine di adottare tutti gli opportuni interventi di correzione e miglioramento, il Monitoraggio annuale e il Riesame ciclico individuano le cause di eventuali criticità prevedendo azioni correttive concrete insieme a tempi, modi e responsabili per la loro realizzazione.
2. Il Presidente del Corso di Studio sovrintende alla redazione del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico, che vengono istruiti e discussi collegialmente.
3. Il Presidente del Corso di Studio sottopone il Monitoraggio annuale e il Riesame ciclico all’approvazione del Consiglio del Corso di Studio, che ne assume la responsabilità.

## **Art. 11. Banche dati**

1. L’immissione delle informazioni nelle banche dati ministeriali e di Ateneo relative ai Corsi di Studio è responsabilità dei Dipartimenti. Per i corsi che afferiscono a una Scuola, l’inserimento delle informazioni è eseguito presso la Scuola di afferenza.
2. I Dipartimenti possono costituire a tal fine delle strutture comuni, anche presso le Scuole di afferenza.

## **Art. 12. Disposizioni transitorie**

1. In prima applicazione, ai soli fini della disposizione transitoria di cui all’art. 93 comma 3 dello Statuto, viene definita con Decreto del Rettore la composizione delle Scuole, sulla base di proposte deliberate dai Consigli di Dipartimento in composizione ristretta ai componenti di diritto, nonché conformemente ai seguenti criteri: a ogni dipartimento viene attribuita l’afferenza a una sola Scuola, determinando l’affinità disciplinare in riferimento alle aree e macroaree scientifico-formative dell’Ateneo. La composizione delle Scuole è successivamente deliberata dal Senato Accademico, ai sensi dell’art. 24 comma 2 dello Statuto e dell’art. 2 di questo Regolamento.
2. In prima applicazione, la deliberazione di cui all’articolo 2 comma 2 relativo alla Scuola di medicina è adottata richiesto il parere dei dipartimenti di area medica.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

IL RETTORE

F.to Prof. Gianmaria Ajani

Visto: Il Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti